# **REGIONE ABRUZZO**

Interventi di riattivazione dell'attività produttiva per le Grandi Imprese (ex art. 87.2.b del Trattato)

# **Sommario**

ART. 1 FINALITÀ
ART. 2 SOGGETTI BENEFICIARI
ART. 3 FORMA DEL CONTRIBUTO
ART. 4 SPESE AMMISSIBILI 4
ART. 5 ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
ART. 6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONI
ART. 7 SELEZIONE DELLE DOMANDE E CRITERI DI VALUTAZIONE
ART. 8 MODALITÀ DI EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DELL'INTERVENTO.
ART. 9 CUMULO
ART. 10 OBBLIGHI PER I BENEFICIARI
ART. 11 ATTUAZIONE, VARIAZIONI E TEMPISTICA DEGLI INTERVENTI
ART. 12 SOSPENSIONI 9
ART. 13 MONITORAGGIO E CONTROLLO 9
ART. 14 REVOCA E RECUPERO SOMME EROGATE 9
ART. 15 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 10
ART. 16 DOTAZIONE FINANZIARIA
ART. 17 INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E TUTELA DELLA PRIVACY11
ART. 18 PUBBLICITÀ11
ALLEGATO 1 – MODULO DI DOMANDA ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ALLEGATO 2 - DEFINIZIONE DI PMI ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ALLEGATO 3 – ART. 4 DPCM 23.05.2007 (AIUTI ILLEGITTIMI) E MODELLO DI DICHIARAZIONE PER EVENTUALI AIUTI NON RIMBORSATI ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
<u>ALLEGATO 4 – SCHEDA TECNICA (DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO)</u> ERRORE. IL SEGNALIBRO
<b>ALLEGATO 5 - CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO</b> ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ALLEGATO 6 - SCHEMA DI FIDEIUSSIONE BANCARIA/POLIZZA ASSICURATIVA ERRORE. IL SEGNALIBRO NO
ALLEGATO 7A – MODULO PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A TITOLO DI ANTICIPO ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ALLEGATO 7 B)— MODULO PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A TITOLO DI SALDO ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
<u>ALLEGATO 8 A) – MODELLO PERIZIA GIURATA DI VALUTAZIONE DEL DANNO SUBITO – BENI IMMOBILI (DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO)</u> ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
<u>ALLEGATO 8 B) – MODELLO PERIZIA GIURATA DI VALUTAZIONE DEL DANNO SUBITO – BENI</u> <u>MOBILI E SCORTE (DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO)</u> ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINI
<u>ALLEGATO 9 – MODELLO PERIZIA GIURATA DI VALUTAZIONE DEL DANNO DERIVANTE DA</u> <u>SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ (DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO –</u> ERRORE. IL SEGNALIBRO
ALLEGATO 10 – MODELLO PERIZIA GIURATA RELATIVA AL TRASFERIMENTO DELL'ATTIVITÀ (DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO – EVENTUALE) ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ALLEGATO 11– SETTORI ATECO AMMISSIBILI ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

# ART. 1 FINALITÀ

- Il presente avviso è finalizzato alla erogazione di contributi miranti a risarcire i danni causati alle attività
  economico-produttive dagli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 6 aprile 2009 e che, viste le dimensioni
  delle stesse e la consistenza del relativo danno, non hanno potuto beneficiare né delle provvidenze del bando
  VI.1.1 (pubblicato sul BURA n. 54 Speciale del 30.12.2009), né essere del tutto ristorate con la OPCM 3789,
  al solo fine della riattivazione delle stesse.
- 2. Per riattivazione dell'attività produttiva si intende: il ripristino delle condizioni pre-sisma, anche, eventualmente, in un sito diverso da quello in cui era precedentemente ubicata l'attività produttiva e, comunque, nelle zone della Regione Abruzzo individuate con Decreto del Commissario Delegato n. 3 ed 11 rispettivamente del 16 aprile e 17 luglio 2009 e ss.mm.ii., e, allo stesso tempo, che l'impresa stessa sia in grado di dimostrare, laddove richiesto, mediante l'esibizione di idonea documentazione, di aver sostenuto dei costi tipici dell'attività e/o di aver maturato crediti in funzione della propria attività produttiva/di servizio.
- 3. Al fine di poter accedere ai contributi di cui sopra, il soggetto beneficiario si impegna altresì al ripristino di almeno il **60% dei livelli occupazionali pre-sima**, riferiti alle sole unità locali/società presenti nell'area ammissibile, individuata al comma 2, e alla riattivazione dell'attività comunque entro il 30/06/2013.

#### ART. 2 SOGGETTI BENEFICIARI

- Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente avviso le imprese che non rientrano nei limiti dimensionali fissati per le PMI, di cui al Decreto MAP del 18/04/2005, pubblicato sulla G.U., n. 238 del 12/10/2005 appartenenti ai settori, individuati nell'Allegato 11, ubicate nelle zone della Regione Abruzzo individuate con Decreto del Commissario Delegato n. 3 ed 11, rispettivamente del 16 aprile e 17 luglio 2009 e ss.mm.ii.
- 2. Con il termine ubicazione si intende, la sede legale, ovvero l'unità locale, dell'impresa regolarmente registrata alla C.C.I.A.A. competente e risultante dalla visura camerale alla data del 6 Aprile 2009. I soggetti richiedenti le agevolazioni oggetto del presente bando devono inoltre attestare, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 1223 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione Europea di cui all'art.4 del D.P.C.M. 23 maggio 2007 (vedi Allegato3), pena la non ammissibilità della domanda di agevolazione.
- 3. Ciascun soggetto proponente potrà presentare, a valere sul presente Bando, una sola domanda redatta secondo quanto all'Allegato 1. Nel caso di presentazione di domande multiple sarà considerata valida solo quella inviata per prima.
- 4. La domanda potrà essere riferita ad una o più unità locali/società purché siano tutte funzionalmente ed economicamente coinvolte nella realizzazione dell'intervento per la riattivazione dell'attività produttiva, nonché ubicate nell'area di riferimento.

#### ART. 3 FORMA DEL CONTRIBUTO

- 1. Il contributo concedibile, in conto capitale, è calcolato in riferimento all'ammontare delle spese ritenute ammissibili a copertura dei danni subiti ai beni immobili, mobili, ivi comprese le scorte come risultanti dal bilancio regolarmente depositato e dalle scritture contabili del richiedente, riferite alle sole unità locali/società presenti nell'area ammissibile, individuate al comma 1 art. 2 del presente Bando;
- 2. Il contributo viene concesso <u>esclusivamente</u> ai fini della riattivazione delle stesse attività, distrutte o danneggiate dal sisma.
- 3. L'attività deve essere riavviata a pena di revoca del contributo, <u>entro e non oltre il 30/06/2013</u>. A tal fine, il soggetto destinatario del contributo produce dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante la riattivazione dell'attività produttiva.

- 4. Un ulteriore contributo è concesso per le seguenti fattispecie:
  - a) un contributo a copertura dei <u>costi di trasferimento</u> della sede o dell'unità produttiva nell'ambito dello stesso comune o nelle altre zone individuate con Decreto del Commissario Delegato n. 3 ed 11, rispettivamente del 16 aprile e 17 luglio 2009 e ss.mm.ii.;

#### o in alternativa

- b) un contributo a copertura dei danni subiti per la sospensione temporanea dell'attività per il periodo necessario ad eseguire i lavori di riparazione dell'edificio sede dell'attività stessa o fino al completamento di interventi che, pur non riguardando direttamente l'edificio ove ha sede l'attività dell'impresa, ne impediscano comunque lo svolgimento dell'attività.
- 5. Il contributo di cui alla lett. a), a copertura dei costi di trasferimento, è <u>alternativo</u> a quello di cui alla lett. b. e <u>potrà essere concesso esclusivamente nei casi in cui l'importo di tale contributo sia inferiore a quello eventualmente concedibile ai sensi della lett. b.</u>
- 6. I contributi di cui al presente articolo non concorrono a formare reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

#### ART. 4 SPESE AMMISSIBILI

- 1. Sono ammissibili al contributo di cui al primo comma dell'art. 3 le seguenti voci di spesa:
- a) danni subiti dai beni immobili, fabbricati, opere murarie;
- b) danni subiti ai beni mobili quali impianti, macchinari, attrezzature, mezzi di trasporto solo se direttamente funzionali alla attività aziendale
- c) danni subiti alle scorte aziendali fino ad massimo del 50% del danno subito dalle stesse.
- 2. Ai fini della determinazione degli importi di cui alle precedenti lettere da a), b) e c) si precisa quanto segue:
- la determinazione dell'importo del danno di cui alla lettera a) va effettuata coerentemente con quanto previsto dalla sezione pertinente dell'allegato 5 "criteri per la quantificazione del danno";
- la determinazione dei danni di cui alla lettera b) va effettuata, tenendo conto del valore di mercato dello stesso al 06/04/2009, dei valori contabili e fiscali come risultanti dal bilancio e dal libro cespiti, anche in considerazione del minor importo tra il costo di riparazione e quello di sostituzione dello stesso;
- ai fini della determinazione del valore delle scorte, semilavorati, prodotti finiti e materie prime, lo stesso viene stimato sulla base di quanto alla documentazione contabile che ne attesti l'esistenza al momento del sisma. Tali danni vengono riconosciuti per quei beni di cui al bilancio dell'impresa nei 24 mesi precedenti il sisma al netto di eventuale valore residuale delle stesse.
- 3. Le tipologie di spese ammissibili per il calcolo del contributo di cui al quarto comma lett. a) del precedente articolo (cioè quelle relative al trasferimento) sono le seguenti:
  - a. costi di trasferimento delle attrezzature
  - b. costi di disattivazione e riattivazione di macchinari ed attrezzature
  - c. nuovi raccordi relativi alle utenze
  - d. costi relativi alla locazione della sede o all'acquisto di moduli prefabbricati.

Inoltre, tali costi devono essere giustificati quali necessari per permettere la continuità dell'attività.

- 4. Sono riconosciute ammissibili, anche se sostenute antecedentemente alla data di presentazione della domanda di finanziamento e comunque a partire dal 06/04/09 le spese riguardanti il trasferimento dell'attività, di cui all'art. 4 comma 3 e 4, sempre nei limiti previsti all'art. 3 .
- 5. Sono riconosciute ammissibili le spese sostenute per l'ottenimento delle perizie giurate di cui all'art. 6, per un importo massimo di € 5.000,00 per ogni tipologia richiesta, fino ad un massimo di € 15.000,00.

# ART. 5 ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

- 1. Il contributo di cui all'art. 3, comma 1, può coprire fino al 100% del valore del danno subito e comunque fino ad un massimo di 5 milioni di euro.
- 2. Il contributo di cui all'art. 3, comma 4, lett. a) è pari al 100% del costo del trasferimento dell'attività, ivi compresi quelli per il rientro nella sede originaria una volta cessata la causa del trasferimento.
- 3. Il contributo di cui all'art. 3, comma 4, lett. b) relativo alla sospensione dell'attività, concesso per un periodo di tempo non superiore alla data di ultimazione dei lavori per la riattivazione dell'attività produttiva, è pari al 100% dei mancati redditi non conseguiti dalle imprese durante la sospensione dell'attività ragguagliati al reddito relativo all'anno 2008, come risultante dalla dichiarazione presentata nell'anno 2009, riferite alle sole unità locali/società presenti nell'area ammissibile, individuata al comma 1 art. 1 del presente Bando.

# ART. 6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONI

- 1. Le domande, redatte in carta resa legale¹, secondo il modello di cui all'Allegato 1 al presente bando e debitamente compilate, sottoscritte in originale dal legale rappresentante, dovranno essere inviate, complete della documentazione richiesta, esclusivamente a mezzo posta, tramite raccomandata A.R. del Servizio Poste italiane, ai sensi dell'art. 1, co. 4, lettera c) del D.M. n. 73/2000, indirizzata a: Regione Abruzzo, Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia Servizio Attività Internazionali Via Salaria Antica Est, 27 G/F 67100 L'Aquila, successivamente alla data di pubblicazione del presente Bando sul BURA ed entro e non oltre l' 8 settembre 2012. A tal fine farà fede la data del timbro di spedizione dell'ufficio postale accettante.
- 2. La domanda di contributo di cui al comma 1, è corredata da perizia giurata redatta da professionista iscritto all'albo, secondo i modelli di cui sotto, che attestino la quantificazione dei danni subiti:
  - secondo lo schema dell'Allegato 8 A) e in coerenza con quanto previsto dalla sezione pertinente dell'allegato 5 per ciò che concerne i danni subiti dai beni immobili, fabbricati, opere murarie;
  - secondo lo schema dell'Allegato 8 B) per ciò che concerne i danni subiti alle scorte aziendali e quelli ai beni mobili quali impianti, macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto solo se direttamente funzionali alla attività aziendale nel rispetto di quanto all'artt. 3 e 5;
- 3. Nel caso venga richiesto il contributo di cui all'art 3, comma 4, lett. a) (trasferimento), la domanda è corredata da perizia giurata, secondo il modello di cui all'Allegato 10, redatta da professionista autorizzato che attesta:
- a. l'impossibilità di proseguire l'attività nel luogo di origine a causa del sisma, almeno fino al momento in cui le condizioni esistenti prima della calamità siano ristabilite;
- b. il periodo necessario per la realizzazione dei lavori di riattivazione dell'attività produttiva. In questo caso la documentazione sopra riportata va in ogni caso integrata altresì dalla dichiarazione resa dal richiedente il contributo ed attestante che i costi sostenuti per il trasferimento sono inferiori al valore di cui ai mancati redditi dell'impresa così come gli stessi sono definiti all'art. 5, punto 3 e secondo le modalità di cui al comma successivo.
- 4. Nel caso venga richiesto il contributo di cui all'art 3, comma 4, lett. b) (sospensione) la domanda è corredata da:
- a. perizia giurata redatta da professionista autorizzato, secondo il modello di cui in Allegato 9, che attesta: i) l'impossibilità di proseguire l'attività nel luogo di origine a causa del sisma, almeno fino al momento in cui le condizioni normali di produttività siano ristabilite; ii) il periodo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione o di ricostruzione dei locali adibiti a sede delle attività; iii) stima dei mancati redditi sulla base di quanto alla dichiarazione dei redditi prodotti dall'attività per l'anno 2008, così come risultante dalla dichiarazione presentata nell'anno 2009;
- b. copia della dichiarazione dei redditi e del bilancio d'esercizio dell'anno 2008.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La domanda, redatta in carta resa legale, si intende esclusivamente l'allegato 1 "Modello di Domanda"

#### ART. 7 SELEZIONE DELLE DOMANDE E CRITERI DI VALUTAZIONE

- 1. Le domande pervenute saranno sottoposte ad una prima istruttoria formale tesa a verificare la presenza dei requisiti di ammissibilità e le eventuali integrazioni da richiedere.
- I progetti che avranno superato la suddetta istruttoria formale saranno sottoposti alla successiva fase di valutazione.
- 3. La procedura di selezione sarà <u>"valutativa a sportello"; ciò significa che le istanze saranno esaminate in base all'ordine cronologico di presentazione, facendo riferimento alla data e all'ora riportate nella raccomandata di invio.</u> I suddetti progetti verranno cronologicamente finanziati fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
- 4. I requisiti di ammissibilità delle domande presentate sono i seguenti:
  - a. ammissibilità del settore economico di appartenenza (vedi Allegato 11);
  - b. ubicazione dell'attività distrutta o danneggiata nelle zone della Regione Abruzzo individuate con Decreto del Commissario Delegato n. 3 ed 11 rispettivamente del 16 aprile e 17 luglio 2009 e ss.mm.ii.; non rientrare nei parametri dimensionali previsti per le PMI, di cui al Decreto MAP del 18/04/2005, pubblicato sulla G.U., n. 238 del 12/10/2005;
  - c. non aver fruito, senza restituzione o deposito in un conto bloccato, di specifici aiuti tra quelli elencati all'art. 4 del D.P.C.M. 23 maggio 2007 e già dichiarati illegittimi dalla Commissione europea (Allegato 3);
  - d. completezza della documentazione richiesta per l'accesso alle agevolazioni di cui all'art. 15
  - e. sottoscrizione in originale della domanda di ammissione alle agevolazioni da parte del legale rappresentante dell'impresa richiedente (allegato 1);
  - f. sottoscrizione dell'impegno al ripristino di almeno il 60% dei livelli occupazionali pre-sisma al massimo entro il 30/06/2013, in termini di U.L.A.<sup>2</sup>;
  - g. rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande ai sensi dell'art. 6 comma 1:
- 5. Nel caso di mancanza di uno dei requisiti di cui al comma precedente la domanda sarà esclusa dalla fase di valutazione. Ai soli esclusi verrà data comunicazione scritta, tramite raccomandata A/R, delle motivazioni che hanno determinato tale esclusione.
- 6. Le ulteriori carenze o imprecisioni documentali, non espressamente individuate come causa di esclusione al comma 4 del presente articolo, sono oggetto di integrazione su richiesta del Servizio regionale competente che potrà inoltrare la stessa anche a mezzo fax. L'impresa dovrà fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. La mancata risposta nel termine suddetto comporterà l'esclusione della relativa domanda di agevolazione dalla fase di valutazione.
- 7. La Regione Abruzzo Direzione Affari della Presidenza Servizio Attività Internazionali provvede, quindi, a dare comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a ciascuna delle imprese ammesse a finanziamento con indicazione dell'ammontare del contributo riconosciuto.
- 8. Entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione il beneficiario, pena la decadenza dai benefici, deve confermare con apposita dichiarazione la volontà di attuare l'intervento.
- 9. Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo progetto agevolabile dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue, agevolando, comunque, l'intero programma e facendo salva la facoltà per l'impresa interessata di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte.

Ai fini della determinazione del numero di occupati ante evento sismico, lo stesso è pari a quello medio mensile degli stessi durante i dodici mesi dell'ultimo esercizio chiuso ed è determinato sulla base dei dati rilevati con riferimento a ciascun mese (considerando un mese l'attività svolta per più di 15 giorni); a tal fine si considerano i dipendenti dell'impresa, nell'unità produttiva oggetto del programma, a tempo determinato o indeterminato, iscritti al LIBRO UNICO e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell'impresa e beneficiano dei vantaggi finanziari da essa forniti; con riferimento a questi ultimi, gli stessi devono percepire un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società; non sono inoltre da conteggiare gli apprendisti e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento, vedi anche Allegato 2.

# ART. 8 MODALITÀ DI EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DELL'INTERVENTO.

- 1. I contributi di cui all'art. 5 possono essere richiesti secondo le seguenti modalità:
  - anticipazione, pari al 50% del contributo concesso secondo le modalità di cui al 2° comma del presente articolo;
  - **saldo**, pari all'importo complessivo del contributo concesso o la residua parte di esso, secondo le modalità di cui al 3° comma del presente articolo.
- 2. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione del contributo per un importo pari al 50% di quanto concesso, il beneficiario dovrà produrre, utilizzando apposito modello Allegato 7 A), idonea fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata, escutibile a prima richiesta (Allegato 6). La garanzia dovrà contenere espressamente l'impegno della banca/società garante a rimborsare, in caso di escussione da parte della Regione Abruzzo, il capitale più gli interessi, pari al TUR vigente al momento dell'erogazione dell'anticipazione maggiorato di cinque punti percentuali, decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione dell'anticipazione stessa e quella del rimborso. L'importo erogato a titolo di anticipazione dovrà essere totalmente rendicontato, mediante apposita documentazione giustificava di spesa, in sede di presentazione della richiesta di saldo.
- 3. Ai fini dell'erogazione del saldo del contributo concesso, il beneficiario produce, oltre alla richiesta del saldo, secondo l'Allegato 7 B), la dichiarazione di ripresa dell'attività e il raggiungimento di almeno il 60% dei livelli occupazionali pre sisma di cui all'Allegato 7 B).
- 4. Le richieste di liquidazione devono essere inviate alla Direzione Affari della Presidenza Servizio Attività Internazionali Via Salaria Antica Est, 27 G/F 67100 L'Aquila , unicamente tramite raccomandata A.R., secondo quanto di seguito stabilito:
  - a. ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, entro il 30° giorno successivo alla data di comunicazione di concessione del beneficio;
  - b. ai fini dell'erogazione del saldo da presentare pena la revoca entro il 30/06/2013 (tenendo conto che l'erogazione del presente aiuto può essere concessa entro e non oltre il 31/12/2013) - dimostrando contestualmente la ripresa dell'attività e il raggiungimento di almeno il 60% dei livelli occupazionali pre sisma.

Nel caso in cui alla data di comunicazione di concessione del beneficio si sia già raggiunto anche il livello occupazionale previsto si potrà presentare la richiesta di saldo (Allegato 7 B)).

5. Le richieste di liquidazione dovranno riportare, sulle buste inviate tramite raccomandata A.R., la seguente indicazione: "RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE PER ANTICIPAZIONE/PER SALDO DEL CONTRIBUTO PREVISTO PER INTERVENTI DI RIATTIVAZIONEN DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA PER LE GRANDI IMPRESE".

#### ART. 9 CUMULO

Qualora i danni contemplati dal presente dispositivo e i contributi per sospensione/trasferimento siano in tutto o in parte ripianati con erogazione di fondi da parte di compagnie assicurative, con contributi a valere sulle Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri o con qualunque altra erogazione di fondi a copertura dei medesimi danni, la corresponsione dei contributi previsti dal presente avviso potrà aver luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza.

Il richiedente il contributo è quindi tenuto a fornire tutte le informazioni utili a evitare il **rischio di** sovracompensazione del danno sulla base di quanto previsto dal modulo di domanda di cui all'Allegato 1.

Nel caso di contributo concesso per sospensione/trasferimento non sono ammissibili le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario.

#### ART. 10 OBBLIGHI PER I BENEFICIARI

- 1. Il beneficiario è tenuto ai seguenti obblighi connessi alla rendicontazione delle spese:
  - a. Il beneficiario, qualora destinatario di contributo per il trasferimento, ex Art. 3 comma 4 lett. a., è tenuto a rendicontare, all'Amministrazione Regionale, le spese sostenute, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.
  - b. Il beneficiario deve garantire che le spese dichiarate, relative agli eventuali costi di trasferimento, nelle domande di liquidazione del contributo siano reali.
  - c. Il beneficiario deve garantire che non sussista un doppio finanziamento dei danni/spese dichiarate nelle domande di rimborso attraverso altri programmi nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di programmazione e si impegna altresì a garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla riattivazione dell'attività produttiva.
  - d. Il beneficiario deve dimostrare, pena la revoca del contributo erogato, il rispetto della condizione di cui all'Art. 1 comma 3, ovvero il ripristino di almeno il 60% dei livelli occupazionali pre-sisma al massimo entro il 30/06/2013;
  - e. Il beneficiario deve conservare tutti i documenti relativi al programma sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati<sup>3</sup>, che comprovano l'effettività della spesa sostenuta.
  - f. Il beneficiario è tenuto a comunicare all'Amministrazione regionale l'ubicazione dei documenti sopra richiamati nonché l'identità del soggetto addetto a tale conservazione. Ogni modifica e/o aggiornamento delle suddette informazioni deve essere prontamente comunicato all'Amministrazione regionale.
  - g. In caso di ispezione, il beneficiario si impegna ad assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati. In tali occasioni, è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi almeno il personale autorizzato dalla Regione Abruzzo e dalla Struttura del Commissario per la Ricostruzione.
  - h. Il beneficiario è inoltre tenuto a comunicare, contestualmente alla dichiarazione di accettazione del contributo, di cui all'Art. 7 comma 10, la domanda di contributo eventualmente presentata nell'ambito di quanto disposto dalle Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, qualora sia destinatario di contributo a valere su tali dispositivi o da qualsiasi altra forma di contributo legata allo stesso programma, quanto ricevuto a valere su tali strumenti.
  - i. Il beneficiario è tenuto al rispetto del vincolo di stabilità di cui all'art. 57 del Reg. CE n. 1083/06 ovvero deve garantire che, nei cinque anni successivi alla riattivazione dell'attività d'impresa non si verifichino, riguardo a quest'ultima, modifiche sostanziali che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o ad un ente pubblico e che comportino cambiamento della proprietà di una infrastruttura o la cessazione di una attività produttiva.
- 2. Il beneficiario è altresì tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi di comunicazione:
  - a. Il beneficiario che intenda rinunciare al contributo è tenuto a darne immediata comunicazione alla Regione mediante lettera raccomandata.
  - b. Il beneficiario deve dare tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il programma cofinanziato.
  - c. Il beneficiario deve comunicare tempestivamente all'Amministrazione regionale eventuali variazioni progettuali.

### ART. 11 ATTUAZIONE, VARIAZIONI E TEMPISTICA DEGLI INTERVENTI

1. Qualunque modifica o variazione apportata che incida sugli elementi connessi con la riattivazione dell'attività produttiva nonché al quadro dei costi approvato per la concessione del contributo per il trasferimento, ex Art. 4 comma 3 lett. a., che comunque non potrà incidere sostanzialmente sul programma, dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo. A tal fine dovrà essere formulata apposita richiesta, da inviare alla Regione Abruzzo, Direzione Affari della Presidenza - Servizio Attività Internazionali - Via Salaria Antica Est, 27 G/F - 67100 L'Aquila, con acclusa una relazione dettagliata dalla quale emergano le ragioni economiche, tecniche o di altra natura che rendono necessaria la variazione medesima.

Ai sensi dell'art. 19, par.4, del Reg. CE 1828 per "supporti comunemente accettati" si intendono: fotocopie di documenti originali, microschede di documenti originali, versioni elettroniche di documento originali, documenti disponibili unicamente in formato elettronico.

- 2. L'ammissibilità delle spese oggetto di variazione è condizionata alla preventiva autorizzazione ed alla permanenza della coerenza progettuale posta alla base della valutazione iniziale e dei requisiti di cui al precedente art. 7.
- 3. La riattivazione dell'attività dovrà essere completata, pena la decadenza dall'agevolazione concessa, nei termini previsti dal programma approvato e comunque non oltre il termine del 30/06/2013.

#### ART. 12 SOSPENSIONI

- 1. Nel caso di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo che determini una interruzione nell'attuazione del programma, con specifico riferimento all'avanzamento della spesa o di parte di essa, il beneficiario può presentare all'Amministrazione regionale apposita istanza di sospensione. La predetta istanza deve essere dettagliata e motivata, con specifica menzione della diretta connessione tra il procedimento giudiziario o il ricorso amministrativo richiamato e l'interruzione nell'avanzamento della spesa o di parte. Il beneficiario è altresì tenuto a fornire all'Amministrazione regionale informazioni costantemente aggiornate sullo sviluppo del procedimento giudiziario o del ricorso amministrativo richiamato.
- In particolare il beneficiario è tenuto a fornire all'Amministrazione regionale un'informativa dettagliata sul procedimento giudiziario o sul ricorso amministrativo informativa che deve pervenire entro il 30 ottobre di ogni anno.
- 3. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di ammettere la predetta istanza di sospensione.

#### ART. 13 MONITORAGGIO E CONTROLLO

- I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire, su semplice richiesta della Regione Abruzzo Direzione Affari della Presidenza - Servizio Attività Internazionali o delle strutture delegate di controllo, tutte le informazioni richieste ai fini della valutazione, del monitoraggio e del controllo, nonché della diffusione delle buone prassi.
- 2. Ai soggetti beneficiari è inoltre fatto obbligo di consentire l'accesso al personale incaricato (funzionari o altri agenti della Regione) delle visite e dei sopralluoghi nelle aree, impianti o locali, connessi con il programma di riattivazione dell'attività produttiva.

#### ART. 14 REVOCA E RECUPERO SOMME EROGATE

- 1. La Regione Abruzzo procede alla revoca totale del contributo concesso nei seguenti casi:
  - a) mancato rispetto del termine massimo del 30/06/2013 per la riattivazione dell'attività;
  - b) mancato raggiungimento, entro il termine suddetto e comunque prima della richiesta del saldo, di almeno il 60% del livello occupazionale al 31/03/2009;
  - c) rinuncia dei soggetti beneficiari.
- 2. Al fine di accertare l'effettiva riattivazione dell'attività produttiva e/o la veridicità delle dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/00, la Regione potrà eseguire visite o controlli ispettivi.
- 3. La Regione Abruzzo Direzione Affari della Presidenza Servizio Attività Internazionali potrà altresì disporre la revoca delle agevolazioni concesse nei casi di:
  - mancata presentazione delle richieste di liquidazione o della documentazione certificativa di spesa entro i termini previsti;
  - mancato invio di ulteriori informazioni e dati richiesti dall'Amministrazione Regionale in relazione al presente procedimento.
- 4. In caso di revoca del contributo disposta per le motivazioni elencate, i soggetti beneficiari non hanno diritto alle quote residue ancora da erogare e devono restituire i contributi già liquidati maggiorati degli interessi legali, secondo le modalità di cui al successivo

5. In caso di accertamenti e verifiche che riscontrino l'irregolarità della documentazione prodotta in qualunque momento dell'*iter* di attuazione e rendicontazione e/o la mancanza dei requisiti relativi all'ammissibilità delle spese, a fronte di erogazioni già avvenute, si darà luogo al recupero delle somme indebitamente percepite maggiorate di un tasso pari al tasso ufficiale di riferimento vigente all'atto di erogazione del contributo, maggiorato di 5 punti percentuali ed applicato al periodo compreso tra la data di erogazione e quella di restituzione

## ART. 15 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

- 1. <u>La documentazione da presentare in sede di richiesta di contributo è la seguente</u>:
  - a. Domanda di accesso a contributo (Allegato 1);
  - b. Scheda Tecnica (Allegato 4);
  - c. Perizia giurata danni subiti ai beni immobili (Allegato 8 A));
  - d. Perizia giurata danni subiti ai beni mobili e delle scorte (Allegato 8 B));
  - e. Perizia giurata danni derivanti da sospensione dell'attività (Allegato 9);
  - f. Perizia giurata danni derivanti da trasferimento dell'attività (Allegato 10) alternativa alla perizia di cui al punto precedente "e";
  - g. Dichiarazione per eventuali aiuti non rimborsati (Allegato 3);
  - h. Copia della dichiarazione dei redditi per il 2008 (UNICO 2009), corrispondente bilancio e libro cespiti ammortizzabili in cui risultino dettagliatamente censiti tutti i beni interessati dal presente programma;
  - i. Preventivi rappresentativi i costi da sostenere nel caso di trasferimento dell'attività d'impresa (eventuale);
  - j. Autocertificazione, ai sensi della legge n. 183/2011, attestante l'iscrizione alla CCIAA.
- 2. La documentazione da presentare in sede di richiesta del contributo a titolo di anticipo è la seguente:
  - a. Richiesta di erogazione del contributo a titolo di anticipazione (Allegato 7 A));
  - b. Polizza fideiussoria o assicurativa (secondo il modello 6);
- 3. <u>La documentazione da presentare in sede di richiesta del contributo a titolo di saldo è la seguente</u>:
  - a. Richiesta di erogazione del saldo del contributo (Allegato 7 B));
  - b. Dichiarazione di ripresa dell'attività entro il 30/06/2013 e del raggiungimento di almeno il 60% del livello occupazionale pre sisma, suffragata da idonea documentazione della situazione occupazionale pre sisma e post ripresa dell'attività (Allegato 7 B));
  - c. Autocertificazione, ai sensi della legge n. 183/2011, attestante l'iscrizione alla CCIAA.

#### ART. 16 DOTAZIONE FINANZIARIA

- 1. Ai sensi della Decisione della Commissione N459/A/2009 Abruzzo Italia Aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dal terremoto del 6 aprile 2009 (al di fuori del campo di applicazione dell'allegato I del Trattato) del 16/10/2009 C2009(8042) c.m.i. dalla Decisione SA. 33867 (2001/N) Italia Modifica al regime di aiuto N459/A, la dotazione finanziaria del presente bando ammonta complessivamente ad € 35.000.000,00 rivenienti dalle risorse di cui alla OPCM 3959/2011 attuata con Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo n. 88 del 27/12/2011.
- La Regione Abruzzo si riserva la facoltà di variare gli stanziamenti di cui al precedente comma per eventuali, motivate necessità.

# ART. 17 INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E TUTELA DELLA PRIVACY

- L'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è: Regione Abruzzo, Direzione Affari della Presidenza -Servizio Attività Internazionali – *Ufficio Attività Comunitarie ed Internazionali*, Via Salaria Antica Est, 27 G/F - 67100 L'Aquila:
  - Dirigente Responsabile del Servizio Attività Internazionali Tel. 0862/364283.
  - Responsabile del procedimento: Resp. Ufficio Attività Comunitarie ed Internazionali Tel 0862/364260
  - Per richiesta informazioni: info.porfesr@regione.abruzzo.it;
  - Per aspetti tecnico amministrativi: tel. 0862/364251-2
- 2. Ai sensi dell'Art. 7, comma 4, lettera d) del Regolamento CE n. 1828/2006 l'elenco dei beneficiari, le denominazioni delle operazioni e l'importo del finanziamento pubblico destinato al finanziamento delle operazioni, saranno pubblicati sul sito internet della Regione, trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico e alla Commissione Europea.
- 3. Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento. Titolare del trattamento: Regione Abruzzo Direzione Affari della Presidenza Servizio Attività Internazionali, Responsabile del trattamento: Dirigente responsabile.

# ART. 18 PUBBLICITÀ

- 1. Il presente bando, al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte, verrà pubblicato, oltre che sul BURA della Regione Abruzzo, sul sito della Regione Abruzzo al seguente indirizzo: http://www.regione.abruzzo.it.
- 2. Il bando verrà inoltre trasmesso alle parti economico sociali maggiormente rappresentative del territorio regionale in modo da garantire una capillare informazione.